



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE QUINTA BIS

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Addi 26/03/2014, innanzi al Giudice dr. Francesco Abeta, sono comparati:

- a) ARCH. MARINA ANNECCHIARICO
b) DOTT. FRANCESCO RUSSO

convocati al fine di assumere rispettivamente l'incarico di esperto designato ex art. 568 c.p.c. e di custode del compendio immobiliare pignorato.

IL GIUDICE

vista la nomina del custode e dell'esperto nella procedura n. 1310/2013, prototipo da RNL S.p.A. contro [REDACTED], procede al conferimento dell'incarico secondo le seguenti prescrizioni:

il custode del compendio immobiliare pignorato provvederà a

- 1) estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione e verificarne periodicamente la completezza;¹
- 2) notificare il provvedimento di nomina al domicilio reale del debitore esecutato;²
- 3) effettuare nel più breve tempo possibile il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento redigendo, ove il comportamento del debitore o del terzo che occupa l'immobile lo rendano necessario, apposito verbale di insolazione in possesso e segnalando immediatamente al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, 3° comma, c.p.c. (revoca dell'autorizzazione a risiedere presso l'immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione);³
- 4) provvedere a versare le somme incassate in virtù dell'espletamento del presente incarico su apposito c/c presso l'Agenzia del Banco di Napoli sita negli uffici del Tribunale, vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, ovvero presso altro Istituto previa autorizzazione del Giudice;
- 5) prestare immediato contatto con l'esperto nominato per la stima del compendio immobiliare pignorato, al fine di coordinare le operazioni di sopralluogo e rilievo;
- 6) dare immediata comunicazione della propria nomina agli occupanti (con o senza titolo) degli immobili pignorati intimando loro di versare a lui tutte le somme altrimenti dovute al debitore esecutato;
- 7) riscuotere i canoni di locazione e le indennità per occupazione non opponibile; versare senza ritardo le somme percepite direttamente sul conto corrente di cui al precedente punto 4); segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite che si protraggano da almeno 3 mensilità;⁴

¹ Non appena ricevuta la nomina, il custode dovrà presentare in Cancelleria apposita istanza di consegna della copia in formato elettronico del fascicolo dell'esecuzione. Unitamente all'istanza dovrà anche essere consegnata su CDrom vergine su cui trasporre i dati. Decorso almeno 15 giorni, il custode potrà provvedere, con le modalità indicate dalla Cancelleria, al ritiro del fascicolo elettronico.

² Anche nell'ipotesi in cui il debitore abbia stato domiciliato in luogo diverso da quello di residenza e non abbia stato domiciliato, il custode è autorizzato a notificare al debitore anche una copia non autenticata del provvedimento di nomina estratta dal fascicolo elettronico da lui ritirato.

³ Il custode provvederà a dare comunicazione della data fissata per il primo sopralluogo esclusivamente al debitore esecutato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anche se l'unità sia occupata da soggetti terzi rispetto alla procedura esecutiva ed invitandolo ad essere presente al compimento delle operazioni. Al momento dell'accesso il custode dovrà rendere edotto l'occupante: 1) della circostanza che egli, in forza della procedura esecutiva, è divenuto "mora detentore" dell'unità immobiliare pignorata; 2) che, se non consenterà, il regolare svolgimento della procedura esecutiva, con particolare riferimento al sopralluogo dell'esperto nominato ed alla visita di colare che sono interessate a partecipare alla vendita coattiva, potrà essere revocata la sua autorizzazione ad occupare il bene e disposto il rilascio forzoso; 3) che, ove il debitore intenda accedere al beneficio della convenzione del pignoramento, dovrà formulare le relative istanze nei modi e nelle forme di cui all'art. 495 c.p.c. non oltre la prima sessione fissata per l'autorizzazione alla vendita. Il Custode, quindi, concorderà con l'occupante l'immobile almeno un pomeriggio a settimana in cui egli dovrà rendere disponibile per le esigenze della procedura. IN OGNI CASO SULLA NELLA STABILIRE LE MODALITÀ DI ACCESSO E DI VISITA, NONCHÉ NEL COMPIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ A LUI DEMANDATE DOVRÀ SEMPRE AGIRE ANCHE AL FINE DI GARANTIRE (NEL LIMITI DEL POSSIBILE) LA SICURTÀ E LA RISERVATEZZA DEGLI OCCUPANTI LE UNITÀ IMMOBILIARI SOGGETTE A PROCEDURA;

⁴ ATTENZIONE: ogni azione di sfratto per morosità o per finire locazione ed in generale, ogni azione diretta a recuperare la disponibilità materiale del compendio immobiliare pignorato, dovrà essere espressamente autorizzata dal Tribunale.

- 8) segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;
- 9) segnalare ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione l'eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, 3° comma c.c.;
- 10) qualora taluno degli immobili sia in condominio, dare immediata comunicazione della propria nomina all'amministrazione condominiale, specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in prededuzione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile; partecipare alle assemblee condominiali eventualmente convocate;
- 11) verificare, unitamente all'esperto designato per la stima dell'immobile, la documentazione ipotecaria e catastale in atti e segnalare al creditore pignorante le eventuali lacune o imprecisioni invitandolo a regolarizzare gli atti prima dell'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita;
- 12) predisporre, unitamente al perito nominato dal Tribunale, la descrizione del bene da allegare all'ordinanza di vendita;
- 13) adoperarsi, accompagnandoli di persona (o a mezzo di un suo delegato *ad hoc* e senza aggravio di spese per la procedura), affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura precisando, ove richiesto, gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art. 63, 2° comma, disp.att.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, segnalando eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca della autorizzazione al debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e renda necessario l'immediato sgombero del locale;
- 14) provvedere a dare pubblica notizia della vendita nelle forme apprese indicate attenendosi alle istruzioni impartite dal Tribunale nel provvedimento di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569, 3° comma, c.p.s. o in quelle eventualmente successivamente emanate ex art. 591 c.p.s.;
- 15) fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, intervenendo nella pubblicità commerciali il proprio recapito telefonico;
- 16) intervenire alle udienze fissate dal giudice dell'esecuzione;
- 17) successivamente all'aggiudicazione e salvo che l'aggiudicatario definitivo non lo esenti, provvedere ad iniziare il rilascio dell'immobile all'occupante occupante senza titolo;
- 18) rendere trimestralmente a norma dell'art. 593 c.p.s. il conto della sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le poste attive e quelle passive d) le attività compiute; e) le istanze proposte; f) sommarariamente, i provvedimenti ottenuti. Copia di ogni rendiconto dovrà essere inviata a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi e telematici, alle parti (creditori pignoranti ed intervenuti, debitori e comproprietari) che ne abbiano fatto richiesta;
- 19) salvaguardare i diritti dei comproprietari nell'ipotesi di custodia avente ad oggetto solo parte del bene in comproprietà. Il custode, in particolare, si immetterà nel possesso limitatamente alla sola quota, provvederà alla riscossione della sola quota parte dei frutti civili di spettanza della procedura, organizzerà le visite compatibilmente con le esigenze dei comproprietari che occupano l'immobile;

Inoltre il custode, nell'ipotesi in cui venga anche delegato al compimento delle attività di cui all'art. 591 bis, nn. 11 e 12 provvederà:

- 20) alla verifica dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo d'aggiudicazione o del temporaneo deposito da parte dell'aggiudicatario (sollecitandolo se necessario) dell'eventuale quietanza rilasciata dal credi-

¹ Il custode invierà l'amministrazione condominiale a far pervenire presso il suo studio copia delle richieste di pagamento inviate ai proprietari dell'immobile; dei verbali e delle delibere delle assemblee condominiali, nonché, di ogni ulteriore comunicazione afferente alla gestione del condominio.

² Il custode provvederà a prelevare le somme necessarie alla pubblicazione sul sito internet e sul e sui quotidiani indicati nell'ordinanza di vendita diramata dal giudice appreso alla procedura esecutiva. Ove non siano disponibili somme e esse risultino insufficienti, invierà il creditore pignorante (o gli altri creditori eventualmente intervenuti muniti di titolo esecutivo) a corrispondere entro un termine da lui imposto quanto necessario. Qualora i creditori non provvedano ad integrare il deposito, egli ne darà tempestiva informazione al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza. La prova degli adempimenti e sostituiti dovrà essere da lui prodotta il giorno della vendita nelle mani del giudice dell'esecuzione.

³ Qualora l'occupante non adempia spontaneamente, il custode ne renderà immediatamente edotto il Tribunale e l'aggiudicatario.

tore fondiario ove si sia provveduto al saldo del prezzo o di parte di esso in base alla disciplina sul credito fondiario;

- 21) alla quantificazione degli oneri tributari connessi all'aggiudicazione, alla tempestiva comunicazione all'aggiudicatario dell'importo necessario al loro adempimento ed alla ricezione dei relativi importi;
- 22) a segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione;
- 23) alla predisposizione della bozza del decreto di trasferimento ed alla sua immediata trasmissione al Giudice dell'esecuzione per la sottoscrizione;⁸
- 24) alla esecuzione, delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'adempimento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;⁹
- 25) a notificare copia del verbale d'aggiudicazione e del decreto di trasferimento al debitore esecutato;
- 26) a notificare al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti apposito avviso contenente l'indicazione della data fissata, al momento dell'aggiudicazione, per la discussione del piano di riparto. Nel medesimo avviso il custode assegnerà un termine non superiore a 90 giorni alle parti per precisare i rispettivi crediti e depositare presso di lui copia dei titoli in forza dei quali essi hanno spiegato intervento e delle note degli onorari, dei diritti e delle spese sostenute e renderà edote le parti che il piano di riparto sarà disponibile per la consultazione non oltre i 30 giorni anteriori alla data fissata per la sua discussione;
- 27) alla predisposizione del piano di riparto, il quale dovrà essere depositato al Giudice dell'esecuzione, unitamente a rendiconto finale della gestione per la sottoscrizione e la successiva approvazione;¹⁰

l'esperto nominato ex art. 569 c.p.c. provvederà a:

- 1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all'art. 567, 2° comma c.p.c. (estratto dal catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli mancanti o inidonei; predisporre, sulla base dei documenti in atti, l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta; acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove non risultante dalla documentazione in atti)
- 2) descrivere, previa necessaria ricerca, l'immobile pignorato, indicando dettagliatamente: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.);
- 3) accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erranei ma consentono l'individuazione del

⁸ Non appena verificato l'avvenuto versamento del saldo prezzo e dell'importo delle spese necessarie ad risolvere gli oneri tributari connessi alla vendita, nonché, ove prevista, del deposito della quietanza rilasciata dal creditore fondiario, il custode-delegato, trasmetterà al giudice dell'esecuzione: 1) l'originale del decreto di trasferimento da sottoscrivere; 2) una bozza del decreto di trasferimento da lui sottoscritta in minuzia; 3) ove prevista, il certificato di destinazione urbanistica; 4) visure catastali aggiornate dell'immobile oggetto della vendita; 5) una dichiarazione da lui sottoscritta da cui risulti il tempestivo ed esatto versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e dell'importo delle spese necessarie a perfezionare il trasferimento del bene;

⁹ Ove all'esito del pagamento degli oneri tributari connessi alle operazioni indicate dovesse risultare un saldo attivo dell'acconto spese versato dall'aggiudicatario, il custode-delegato provvederà all'immediata restituzione dello stesso. Le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli possono essere prelevate direttamente da quanto versato a titolo di saldo prezzo.

¹⁰ Predisposto il piano di riparto, il custode-delegato, prima di depositarlo in cancelleria per la sottoscrizione del giudice, ne trasmetterà copia ai creditori ed al debitore esecutato assegnando loro un termine non superiore a 15 giorni per formulare eventuali osservazioni di cui dovrà tener conto nella stesura definitiva.

benes; e) se i dati indicati nel pignoramento, per non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;

- 4) procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accertamento delle unità immobiliari non regolarmente accertate;
- 5) indicare l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;
- 6) indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazioni di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistica - edilizia, l'Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli art. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1983, n. 47;
- 7) dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in quest'ultima caso, alla loro formazione procedendo inoltre (solo previa autorizzazione del Giudice dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; l'Esperto dovrà allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;
- 8) dire, se l'immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura, procedendo, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (ed, ove necessario, all'identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e provvedendo gli eventuali conguagli in denaro; l'Esperto dovrà procedere, in caso contrario, alla stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c. dall'art. 846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078;
- 9) accertare se l'immobile è libero o occupato; acquisire il titolo legittimamente il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; verificare se risultano registrati presso l'ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva l'Esperto dovrà indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio;
- 10) ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
- 11) indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;
- 12) determinare il valore dell'immobile con espressa e completa indicazione del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell'immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento (l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l'immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà);
- 13) riferire i risultati delle indagini svolte in apposita relazione redatta fornendo compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti;
- 14) inviare, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e telematici, copia del proprio elaborato ai creditori precedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode eventualmente nominato, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata per l'emissione dell'ordinanza di vendita ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. assegnando alle parti un termine

non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza per far pervenire, presso di lui note di osservazione al proprio elaborato;

- 15) intervenire all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. per l'emissione dell'ordinanza di vendita al fine di rendere eventuali chiarimenti in ordine al proprio incarico;
- 16) depositare, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. per l'emissione dell'ordinanza di vendita, il proprio elaborato peritale, completo di tutti gli allegati, sia in forma cartacea, sia in forma elettronica (cd rom - pen drive) con programmi compatibili con Microsoft Word;
- 17) allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze comuni);
- 18) allegare alla relazione la planimetria del bene, la visura catastale attuale, copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria, copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale d'accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese dall'occupante, nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita;
- 19) segnalare tempestivamente al custode ogni ostacolo all'accesso;
- 20) provvedere a redigere, su apposito foglio a parte ed in triplice copia, adeguata e dettagliata descrizione del bene contenente gli elementi di cui al precedente punto 1, nonché la completa indicazione dei dati catastali per la successiva allegazione all'ordinanza di vendita ed al decreto di trasferimento;
- 21) estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione su supporto informatico;

gli ausiliari del Giudice, presa visione dei compiti loro affidati, dichiarano di accettare l'incarico e di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte dall'art. 51 c.p.c. in quanto compatibile. In particolare, dichiarano di non avere assunto incarichi professionali e di non essere stati dipendenti di alcuna delle parti in causa nell'ultimo triennio né di essere associati, dipendenti o affiliati di alcuno studio professionale che si trovi in una delle predette condizioni di incompatibilità. L'esperto pronuncia la formula di giuramento.

L.c.s.

L.c.s.

AUTORIZZA

il custode e l'esperto ad estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione ed a richiedere alle pubbliche amministrazioni ogni informazione utile allo svolgimento del loro incarico;

ORDINA

alla Pubblica Amministrazione di fornire ogni più ampia collaborazione agli ausiliari del giudice al fine di garantire un celere e proficuo svolgimento della procedura;

ASSEGNA

Al custode un acconto di € 500,00

All'esperto un acconto di € 500,00

che si pongono provvisoriamente a carico, quale spese rimborsabili in prededuzione ex art. 2770 c.c.

☐ del creditore pignorante.

Conferma l'udienza di prima comparizione delle parti già fissata.

Dispone che il custode oggi designato dia comunicazione (anche per estratto non autentico) del presente provvedimento ai creditori pignoranti, intervenuti, iscritti non intervenuti, al debitore esecutato ed agli eventuali comproprietari almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione.

Napoli, 26/03/2014

Il Giudice dell'esecuzione

dr. Francesco Abate

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUINTA BIS
IL GIUDICE

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

letta l'istanza di vendita depositata, in data 10.9.2013, nella procedura esecutiva immobiliare n. 1310/2013 e preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 567 comma 2 c.p.c., in data 18.2.2014, visto l'art. 569 c.p.c.

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per l'esame della regolarità degli atti e per l'autorizzazione alla vendita per il giorno **19.6.2014, ore 11,00**

Rende noto che in tale udienza:

- potrà essere concesso un termine non superiore a centoventi giorni per l'eventuale integrazione della documentazione prescritta dall'art. 567, 2° comma, c.p.c. che sia risultata lacunosa o incompleta;
- potranno essere fatte osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e potranno essere depositate note alla relazione dell'esperto nominato dal Tribunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 173 *bis* disp.att. c.p.c.;
- potrà essere delegato un notaio o un avvocato ovvero un commercialista al compimento delle attività previste dal paragrafo 3-*bis*, della Sezione III, del Capo IV del Titolo II del Libro III del c.p.c.;
- ove non sia possibile la separazione della quota in natura del bene indiviso spettante al debitore, potrà essere disposta la sua divisione in base a quanto disposto dagli artt. 600 e 601 c.p.c. e dall'art.181 disp. att.c.p.c.;

Evidenzia che:

- in base a quanto disposto dall'art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., il debitore può chiedere, a pena di inammissibilità e per una sola volta, di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese;
- in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c. il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere l'esecuzione fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del ter-

911
A

mine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto;

Rilevato che occorre nominare un esperto che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c.;

Considerato che il debitore non ha osservato gli obblighi su di lui incombenti, avendo ommesso di depositare il rendiconto o di richiedere l'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile;

Ritenuto, inoltre, che appare necessario, al fine di garantire un proficuo e celere svolgimento della procedura esecutiva, provvedere, sin d'ora, alla sostituzione *ex lege* del custode

NOMINA

quale esperto l'arch. Marina Anzecchiarico, via Roma 104 Casalnuovo, tel fax 081 8424314, cell. 349 6698595

quale custode dr. Francesco Russo, via E.P. Fonseca n. 10, 80026 Casoria, tel. 081 5404454, fax 081 7580332

DISPONE

la convocazione **esclusivamente** del Custode e dell'Esperto Stimatore, per il giorno 26.3.2014, ore 11,00, per ivi prestare, quest'ultimo, il prescritto giuramento di rito e ricevere il conferimento dell'incarico, evidenziando, sin d'ora, che l'esperto, in tale sarà avvertito che, terminata la relazione, ne dovrà inviare copia ai creditori procedenti e/o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c. a mezzo posta ordinaria o nei modi che assicurano altrimenti la ricezione dell'elaborato da parte dei destinatari. Le parti potranno depositare note alla relazione, purchè abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, nel qual caso questi presenzierà all'udienza per rendere gli eventuali chiarimenti.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento all'esperto e al custode, anche a mezzo telefono-fax-posta elettronica ai sensi dell'art. 136 comma terzo c.p.c., al creditore pignorante, ai creditori intervenuti ed a quelli iscritti non intervenuti, al debitore esecutato ed agli eventuali comproprietari dei beni pignorati.

Autorizza il creditore pignorante alla notifica del presente provvedimento, anche in copia non autentica, al debitore esecutato, ai creditori iscritti ed ai sequestratari non intervenuti, e nell'ipotesi di espropriazione dei beni indivisi, ai comproprietari ed agli interessati.

Napoli, il 13.3.2014.

IL GIUDICE

dr. Francesco Abete

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Cron.
2223/14



18.3.14.
Avv. (Ped.)
Evi telefonica
e cart. (co.)

25.3.14.

FRANCESCO RUINO.

Aut. Tuto Giuseppe
per esecutori giud. aut.
definita in cancelleria

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it